



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE  
SOCIALE

Determinazione del Dirigente	
N. 15/ 48	di data 17/02/21

**Oggetto: L.P. N. 13/2007. PARZIALE DECADENZA E CONSEGUENTE REVOCA PARZIALE DEL SUSSIDIO STRAORDINARIO CONCESSO CON DOMANDA DI DATA 25.11.2020 PROT N. 270614.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che dal 1° gennaio 2012 il Comune di Trento, in attuazione della legge provinciale di riforma istituzionale, definita in connessione con la legge provinciale di riforma delle politiche sociali, esercita funzioni socio assistenziali in regime di titolarità ed in forma associata con i Comuni contermini di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, costituenti nel loro insieme il Territorio Val d'Adige;

precisato che la deliberazione di Giunta provinciale di data 24.05.2013 n. 1013 ha disposto l'approvazione e l'applicazione della disciplina dell'intervento di sostegno economico straordinario, previsto dall'articolo 35, comma 3, lett. a), della legge provinciale n. 13/2007 (Politiche sociali nella provincia di Trento) alle domande presentate a far data dal 1° luglio 2013;

atteso, in particolare, che da ultimo la delibera di Giunta provinciale n. 1116 di data 29 luglio 2019, concernente l'approvazione del primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e finanziamento delle attività socio-assistenziali di livello locale per il triennio 2019 - 2021, ha confermato l'intervento di sostegno economico straordinario in parola, nelle attività socio-assistenziali di livello locale, individuandoli nell'allegato n. 1, punto 6.1 dello stesso atto;

premesso che, con determinazione del Dirigente n. 15/314 d.d. 14.12.2020, si concedeva, tra gli altri, un sussidio straordinario a favore della persona indicata nell'Allegato n.1, di data odierna, soggetto a privacy che, firmato digitalmente dalla sottoscritta Dirigente, forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione;

preso atto che successivamente alla concessione del sussidio straordinario di cui alla determinazione sopra richiamata, è stato verificato che la persona indicata nell'Allegato n. 1 aveva pagato autonomamente al gestore del pubblico servizio la fattura oggetto del sussidio economico;

ritenuto pertanto che sono venuti meno i presupposti in base ai quali l'intervento era stato concesso con riferimento alla suddetta spesa;

vista la nota del Servizio Attività Sociali di data 22.12.2020 prot. n. 300295 notificata in data 24.12.2020, con la quale veniva comunicato all'interessata di cui all'Allegato n. 1 l'avvio di un procedimento amministrativo finalizzato a revocare parzialmente il sussidio economico straordinario per i motivi sopra citati, specificando il termine di trenta giorni, così come previsto dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo, per presentare eventuali osservazioni e documenti aggiuntivi;

preso atto che entro tale termine non è pervenuto al Servizio Attività Sociali alcun

pagina 1/4

documento aggiuntivo od osservazioni in risposta alla nota di cui sopra;  
ritenuto pertanto di dichiarare la decadenza parziale e conseguentemente revocare parzialmente il sussidio in premessa specificato e reintrodurre lo stesso per l'importo di euro 36,76;  
precisato che il gestore del pubblico servizio a cui tale somma era stata accreditata direttamente ha già provveduto a rimborsare all'Amministrazione comunale il suddetto importo;  
dato atto quindi che tale importo risulta già accertato al cap. 30157 "recuperi da famiglie - restituzione sussidi e benefici economici" con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del PEG 2021 - 2022 - 2023;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

atteso altresì che il punto 7.2 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che in deroga al principio generale della competenza finanziaria potenziata le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi sono registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs.118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale 17.11.2015 n.115 e 12.09.2017 n.113;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n.136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la Legge provinciale di riforma istituzionale 16 giugno 2006 n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia" che ha previsto un significativo trasferimento di funzioni, anche nella materia dei servizi socio assistenziali, con obbligo di esercizio in forma associata per il tramite delle Comunità/Territorio Val d'Adige;

- la Legge provinciale di riforma delle politiche sociali 27 luglio 2007 n. 13 "Politiche sociali nella provincia di Trento";
- la Convenzione stipulata il 27 settembre 2011 fra i quattro comuni contermini di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme (Territorio Val d'Adige) contenente le clausole fondamentali atte a regolare i reciproci rapporti in vista della gestione associata;
- il Protocollo operativo per la gestione associata in materia di assistenza e beneficenza pubblica sottoscritto il 19 gennaio 2012 dai sindaci dei medesimi Comuni;  
    atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;  
    visto il Decreto sindacale di data 30.12.2020 n. 96, prot. n. 306231 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

- 1 di revocare parzialmente il beneficio concesso con la domanda di intervento economico straordinario di data 25.11.2020 prot. n. 270614 a favore della persona indicata nell'Allegato n.1 di data odierna soggetto a privacy che firmato digitalmente dalla sottoscritta dirigente, forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione, per l'importo pari ad euro 36,76;
- 2 di prendere atto che l'importo pari ad euro 36,76 viene reintroitato al cap. 30157 (Recuperi da famiglie - restituzione sussidi e benefici economici" con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del PEG 2021 - 2022 – 2023);
- 3 di dare atto che l'importo di cui al punto 2 è già stato accertato al cap. 30157 (Recuperi da famiglie - restituzione sussidi e benefici economici" con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del PEG 2021 - 2022 - 2023) - (accertamento n. 236454);
- 4 di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione;
- 5 di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

Allegati in formato elettronico

//

All. 1

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio  
Sabrina Redolfi

Trento, addì 17/02/21





COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE  
SOCIALE

Determinazione del Dirigente	
N. 15/ 48	di data 17/02/21

---

**Oggetto: L.P. N. 13/2007. PARZIALE DECADENZA E CONSEGUENTE REVOCA PARZIALE DEL SUSSIDIO STRAORDINARIO CONCESSO CON DOMANDA DI DATA 25.11.2020 PROT N. 270614.**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

Visto di regolarità contabile sulla presente Determinazione dirigenziale espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

Il Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 2 marzo 2021